

Generali Italia S.p.A.

# GENERALI SEI IN UFFICIO

Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi dell'Ufficio  
Mod. SU05/03

Contraente ANALISI CLINICHE O' BIOS

Polizza N. 410832520



## SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

### 1. RISCHI ASSICURATI

#### **A) Responsabilità Civile verso terzi - rischi della conduzione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, se indicato in polizza il massimale relativo alla Garanzia RCT Conduzione e fino a concorrenza dello stesso, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

##### **A.1**

- ai sensi di legge, per morte o lesioni personali (in seguito denominati danni corporali) e per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito del fabbricato o parte di fabbricato ove si svolge l'attività indicata in polizza (in seguito denominato Locali), ivi compresa la conduzione degli stessi nonché all'esterno dei medesimi in occasione di operazioni effettuate presso banche, uffici dell'amministrazione pubblica ed altri uffici in genere, e presso i locali di clienti e fornitori di beni e servizi;

##### **A.2**

- ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti (compresi gli apprendisti), assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività per le quali è prestata la garanzia di cui al punto A.1;

- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 2., per morte e per lesioni personali *dalle quali sia derivata un'inabilità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.*

Lavoratori parasubordinati e associati in partecipazione dell'Assicurato, prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Legge Biagi) - esclusi titolari e dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici non espressamente menzionati sotto - tutti in quanto soggetti all'INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato agli effetti dei precedenti commi I e II del presente punto A.2.

Titolare, soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all'INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato limitatamente alla rivalsa INAIL di cui al precedente comma I del presente punto A.2.

La garanzia si intende estesa agli effetti dei precedenti commi I e II del punto A.2 anche a titolari e dipendenti di imprese addette a servizi di pulizia e vigilanza dei locali nonché di manutenzione, riparazione e collaudo di beni strumentali dell'azienda (fermo, per la gestione dei fabbricati, quanto disposto al successivo punto B), tutti in quanto soggetti all'INAIL, per infortuni verificatisi in azienda.

*La garanzia è efficace a condizione che, al momento del sinistro, il lavoratore sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge o che, se si tratta di lavoratore subordinato o parasubordinato dell'Assicurato non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.*

Per eventuali lavoratori tra quelli sopra indicati per i quali non sia obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro la garanzia opera a termini del precedente comma II del punto A.2. L'assicurazione opera esclusivamente per lavoratori occupati nel rispetto della vigente legislazione.

**In caso di richiamo in polizza, alla voce Clausole Speciali, del codice CS61 l'assicurazione Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, di cui al punto A.2 del presente articolo e il terzo comma dell'art. 3.2 (Responsabilità personale dei dipendenti e familiari) della presente Sezione si**

intendono abrogati e non operanti.

### **B) Responsabilità Civile verso terzi - proprietà fabbricati**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, se indicato in polizza il massimale relativo alla Garanzia RCT Proprietà Fabbricato e fino a concorrenza dello stesso, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per morte o lesioni personali (in seguito denominati danni corporali) e per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale imputabile alla proprietà del fabbricato o parte di fabbricato indicato in polizza (in seguito denominato Locali).

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali deve rispondere in proprio quanto la quota a suo carico per i danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, con esclusione del maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

I danni derivanti da spargimento d'acqua sono compresi solo se conseguenti a rotture degli impianti idrici o di riscaldamento; *in tali casi, per ogni sinistro, è pattuita una franchigia assoluta di euro 200,00. Restano esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.*

La garanzia comprende i danni derivanti dalla committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.

*Per i lavori rientranti nel campo di applicazione degli artt. 88 e segg. del D.Lgs. 81/2008 l'assicurazione opera sempre che:*

- *l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008;*
- *dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.*

*Non sono compresi i danni derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione.*

*In ogni caso la garanzia opera esclusivamente se i lavori vengono affidati a imprese in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.*

### **Norme comuni alle garanzie A.1 e B**

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, sino a concorrenza del 20% del massimale indicato in polizza purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

L'assicurazione vale anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (questo anche per la garanzia A.2).

Qualora la garanzia Responsabilità Civile verso terzi di cui al punto B) non operi in abbinamento con la garanzia di cui al punto A), i danni:

- a cose,
- da interruzioni o sospensioni di utilizzo di beni e/o di attività,

di coloro che occupano i Locali:

- *sono compresi entro il limite massimo di euro 100.000 e con una franchigia assoluta di euro 250 per sinistro;*
- *si intendono esclusi se causati da lavori di manutenzione che interessino i Locali.*

## 2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

### 2.1 – Persone non considerate terzi

*Ai fini dell'assicurazione di cui alla presente Sezione non sono considerati terzi:*

- a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;*
- b) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lettera a);*
- c) *le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti all'INAIL nonché tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione o ad attività complementari;*
- d) *le società le quali - rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica - siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.*

### 2.2 - Esclusioni

*Ai fini dell'assicurazione di cui alla presente Sezione sono esclusi i danni:*

- a) *derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;*
- b) *verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- c) *da detenzione od impiego di esplosivi;*
- d) *di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;*
- e) *di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.*

*Per le garanzie di Responsabilità Civile verso terzi, di cui al punto A.1 e B. dei RISCHI ASSICURATI, se operanti, sono altresì esclusi i danni:*

- f) *derivanti da responsabilità inerenti alle attività professionali e commerciali;*
- g) *derivanti da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera;*
- h) *a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, comprese le cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate da qualsiasi mezzo;*
- i) *a cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;*
- l) *da furto e derivanti a cose altrui da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o che lo stesso detenga;*
- m) *derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;*
- n) *derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;*
- o) *di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:*
  - *inquinamento;*
  - *interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;*
  - *alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.*

*Per la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi di cui al punto A.1 dei RISCHI ASSICURATI, se operante, sono altresì esclusi i danni:*

- p) *derivanti dalla proprietà di immobili.*

### **3. CONDIZIONI PARTICOLARI OPERANTI PER LA GARANZIA DI CUI AL PUNTO A) DEI RISCHI ASSICURATI**

#### **3.1 Qualifica di terzi a titolari e dipendenti di altri soggetti**

A parziale deroga di quanto disposto dal punto 2.1 lett. c), sono considerati terzi:

- i committenti, i titolari e i dipendenti di aziende clienti e fornitrici o di trasporto che occasionalmente partecipano a lavori di carico e scarico;
- il personale non dipendente che, nel rispetto della vigente legislazione, si trovi occasionalmente a partecipare alle attività a cui si riferisce la presente assicurazione per l'effettuazione di prove pratiche su macchinari o per attività di istruzione (compresi gli stage ma escluso l'apprendistato) o per effettuare attività promozionali;
- in caso di studio professionale, i praticanti e i lavoratori parasubordinati non soggetti all'INAIL nonché i lavoratori autonomi occupati presso lo studio medesimo nel rispetto della vigente legislazione;

per i danni corporali subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

#### **3.2 Responsabilità personale dei dipendenti e familiari**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato nonché dei lavoratori parasubordinati, familiari e soci collaboratori, per danni materiali e per morte o lesioni personali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti della presente condizione particolare sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato per le conseguenze di infortuni subiti nello svolgimento delle loro mansioni.

*In relazione ai dipendenti, la garanzia opera nei termini previsti dal punto A.2 della presente Sezione (Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro).*

*I limiti stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, a ogni effetto, unici, anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.*

#### **3.3 Committenza**

L'assicurazione comprende i danni provocati da persone anche non alle dipendenze dell'Assicurato ma della cui opera si avvalga e ne debba pertanto rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Si intendono compresi titolari e dipendenti di imprese addette a servizi di pulizia e vigilanza dei locali nonché di manutenzione, riparazione e collaudo di beni strumentali dell'azienda - fermo, per la gestione dei fabbricati, quanto disposto al punto B dell'art. 1 e ferme le esclusioni di cui all'art. 2.2.

A parziale deroga dell'art. 2.2 lett. m) la Società presta l'assicurazione anche per la responsabilità civile ai sensi di legge attribuibile all'Assicurato nella sua qualità di committente delle persone che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questo presi o dati in locazione e le persone summenzionate siano munite di regolare patente di abilitazione. La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate. *Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo e le persone che si trovino col medesimo nei rapporti di cui al punto 2.1 della presente Sezione.*

#### **3.4 Partecipazione a fiere, mostre, convegni, corsi di aggiornamento**

Ad integrazione del punto 1.A.1 della presente Sezione l'assicurazione comprende, a termini del presente contratto, anche la responsabilità civile derivante dalla partecipazione a fiere, esposizioni e mostre che si tengono in territorio Italiano o di Stati appartenenti all'Unione Europea.

Nei casi suddetti si intendono compresi i danni derivanti da operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand nelle aree appositamente riservate (anche come committente di tali lavori).

A parziale deroga dell'art. 2.2 lett. i) e l) della presente Sezione, sono compresi i danni alle cose che si trovano nell'ambito dei lavori di allestimento e smontaggio degli stand nonché a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione e scoppio di cose, diverse da veicoli a motore, di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute; ferma l'esclusione dei danni a cose detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si compiono i lavori. *L'estensione di cui al presente comma opera, per i danni a cose, fino a concorrenza del limite massimo di euro 100.000 per sinistro e per anno assicurativo. Viene inoltre applicata una franchigia assoluta di euro 100 per sinistro.*

*In caso di danni a cose dei clienti e a veicoli sotto carico e scarico o in sosta si applica la franchigia prevista dall'art. 3.5 della presente Sezione.*

La presente estensione si intende operante anche per la partecipazione a convegni, seminari e corsi di aggiornamento.

### **3.5 Ulteriori estensioni e precisazioni**

Sono inoltre compresi, anche in deroga all'art. 2.2 lett. i), i danni:

- cagionati a cose dei clienti indossate o portate dai clienti nell'ambito dei locali dell'ufficio e non consegnate;
- a veicoli da trasporto merci e ad altri autoveicoli e motoveicoli, sia di terzi sia di dipendenti, sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato *con l'applicazione di una franchigia di euro 150,00 per ogni danneggiato e con esclusione dei danni cagionati alle cose trovatisi nei mezzi stessi nonché dei danni cagionati a natanti ed aeromobili;*
- cagionati da detenzione, nell'ambito dei locali, di animali domestici *con una franchigia assoluta per danni a cose di euro 100 e con esclusione dei danni cagionati da "cani pericolosi"* (vedasi Definizioni);
- derivanti da utilizzo di mobili, scaffalature nonché da impiego di rastrelliere, tende, insegne, apparecchi di illuminazione esterni, attrezzature ed installazioni simili posti nelle immediate vicinanze dei locali dell'ufficio;
- derivanti da utilizzo di armi (detenute in osservanza della legge) a scopo di legittima difesa giudizialmente accertata, in occasione di rapina, consumata o tentata.

## **4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

### **4.1 Obbligo in caso di sinistro**

Per l'assicurazione di:

- a) Responsabilità Civile verso Terzi (garanzie A.1 e B), la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
- b) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (garanzia A2), l'Assicurato deve fare denuncia alla Società soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta a norma di legge. Tale denuncia deve essere fatta entro 3 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta e deve essere corredata da copia dell'analogo denuncia fatta all'INAIL. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Del pari, deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 10 ed 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

L'Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

## 4.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Non sono compresi in garanzia multe, ammende, spese di giustizia penale nonché le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano stati designati dalla Società.

## 5. DISPOSIZIONI OPERANTI NEL CORSO DEL CONTRATTO

### 5.1 Variazione del parametro di conteggio del premio

#### **Caso a) - se operante la garanzia di cui al punto 1.A) dei Rischi Assicurati (da sola o in abbinamento alla garanzia di cui al punto 1.B)):**

il Contraente dichiara al momento della stipula il numero massimo di addetti previsto per il periodo di durata dell'assicurazione. Salva diversa disposizione detto limite massimo viene preso a base per il calcolo del premio annuo della presente Sezione.

Per addetti si intendono:

- titolare nonché soci e familiari coadiuvanti;
- dipendenti dell'Assicurato (compresi gli apprendisti e lavoratori a tempo determinato anche a progetto nonché altri subordinati previsti dal d.lgs. 276/03);
- altri prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/03 (attuativo della cd. Legge Biagi), anche in distacco, diversi da titolari e dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici;
- lavoratori parasubordinati e associati in partecipazione dell'Assicurato;
- in caso di studio professionale: i praticanti e i lavoratori autonomi;

di cui l'assicurato si avvalga nel rispetto della vigente legislazione.

*Qualora nel corso della durata del contratto tale numero eccedesse il limite indicato in polizza l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società a termini dell'art. 2.4 della Parte Comune a tutte le Sezioni. Qualora l'Assicurato dovesse, non intenzionalmente, omettere di segnalare tale variazione in aumento, la Società rinuncerà alla applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1898 del Codice Civile (regola proporzionale) a condizione che la variazione risulti non superiore a una unità.*

#### **Caso b) - se operante la sola garanzia di cui al punto 1.B) dei Rischi Assicurati (e non sia operante la garanzia di cui al punto 1.A)):**

il Contraente dichiara al momento della stipulazione del presente contratto il valore dei fabbricati o locali (indicato in polizza, nell'ambito della Sezione Incendio, alla voce "Somma assicurata fabbricati") che corrisponde al "valore a nuovo", intendendosi per tale, convenzionalmente, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei fabbricati o locali assicurati, secondo il preesistente tipo e genere, escludendo soltanto il valore dell'area.

Qualora nel corso della durata del contratto il valore determinato a norma del comma precedente e indicato in polizza fosse soggetto a variazione e il Contraente dovesse, non intenzionalmente, omettere di segnalare variazioni in aumento di tale valore, ai sensi dell'art. 2.4 della Parte Comune a tutte le Sezioni, la Società rinuncerà alla applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1898 del Codice Civile (regola proporzionale) a condizione che la variazione risulti non superiore al 15% del valore indicato in polizza.

L'indicizzazione prevista dall'art. 2.6 della Parte Comune a tutte le Sezioni si applica anche al valore dei Locali, indicato in polizza alla voce suddetta, salvo che l'indicizzazione sia resa non operante dal richiamo del codice A343.

Quanto disposto nel paragrafo 3 della Parte Comune a tutte le Sezioni deve intendersi non operante in relazione alla presente Sezione. Per tale motivo in polizza non viene stampato alcun codice nella casella Categoria Tariffaria, relativamente alla Sezione Responsabilità Civile.

## **5.2 Limiti di indennizzo – Pluralità di assicurati**

*L'assicurazione vale fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza in relazione alle garanzie di cui alla presente Sezione (oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui all'art. 4.2 della presente Sezione) per ciascun sinistro.*

Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Detto massimale resta, ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro. *Qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.*